

Pubblicato il 15/04/2021

Sent. n. 942/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Francesco Castiello e Pasquale Scarano, con domicilio eletto in Salerno, via Velia 34 presso lo studio dell'avvocato Giovanfrancesco Conforti; contro

Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Mautone, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi,153, presso l'avvocato Rosangela De Bellis;

per l'annullamento

dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.8/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla l.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con ricorso notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 25.1.2011 al Comune di Pisciotta (Sa), ritualmente depositato il 23.2.2011, il ricorrente ha richiesto a questo Tribunale l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis] - prot. n. [omissis] in data [omissis], notificata in data [omissis], con la quale il Comune di Pisciotta ha ordinato "il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla demolizione della scala in ferro con tende, del piano di calpestio tra la scala e il muro esistente, del cancello con tende, alla chiusura del varco sul muro con relativa rimozione della scala di accesso al terrapieno e alla rimozione della recinzione con paletti in ferro della rete metallica e dei mattoni";

nonché per l'annullamento di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visti i motivi di ricorso, che censurano il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel ricorso introduttivo;

Considerato che, con nota acquisita al prot. n. [omissis], versata in atti, il ricorrente ha presentato istanza per l'accertamento della conformità urbanistica, ex art.36 D.p.r. n.380/2001, nonché di quella paesaggistica;

Rilevato che parte ricorrente non ha depositato in giudizio l'eventuale provvedimento adottato dal Comune in merito alla suddetta istanza di sanatoria, né ha comunicato i relativi esiti;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso è manifestamente improcedibile (cfr., Tar Salerno, 12.2.2021, n.401), e che sussistono dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, per le assorbenti ragioni di seguito rappresentate:

- a fronte dell'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art.36 D.p.r. n.380/2001, secondo la prevalente e condivisa interpretazione della giurisprudenza amministrativa, il provvedimento demolitorio diviene temporaneamente improduttivo di effetti, quiescente, non potendo la p.a., nelle more, dare corso all'attuazione coattiva della demolizione (cfr., *quam multis*, Consiglio di Stato, 28.4.2020, n.2718; Tar Roma, 11.6.2020, n.6394; Tar Roma, 2.12.2019, n.13763).

- nondimeno, l'art.36, co.3 D.p.r. n.380/2001 stabilisce che, in difetto di provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria, la stessa si ha per rigettata. Secondo quanto già chiarito da questo Tribunale, con il conforto dell'orientamento prevalente in giurisprudenza, il silenzio in parola ha valore di silenzio significativo (v., Tar Salerno, 20.7.2020, n.924; Tar Roma, 10.4.2020, n.3886; Tar Salerno, 7.10.2020, n.1347). Ciò posto, secondo quanto recentemente statuito da questo Tribunale (in tal senso, v. Tar Salerno, sez. II, sentenze nn.779/2020 e 1221/2020; conf. Tar Catanzaro, n.669/2020), la presentazione dell'istanza di sanatoria comporta l'improcedibilità del ricorso incardinato avverso la demolizione, potendo l'interessato impugnare ex novo l'ordinanza demolitoria contestualmente al diniego (espresso e tacito) dell'istanza di sanatoria, che costituisce atto lesivo sopravvenuto e che peraltro, in mancanza di impugnazione, consolida l'ingiunzione demolitoria, la quale riprende in tal caso piena efficacia (v., Tar Napoli, 3.1.2020, n.34; Tar Salerno, 2.9.2019, n. 1484; Tar L'Aquila, 12.4.2018, n.132);

- allo stato, non risultando né depositata in giudizio l'eventuale determinazione adottata dalla p.a precedente sull'istanza de qua, né proposta impugnazione nei riguardi dell'eventuale rigetto (espresso o per silentium ex art.36, co.3 D.p.r. n.380/2001), si deve giocoforza ritenere che il ricorso sia divenuto improcedibile per carenza di interesse. In ogni caso, si rileva che la domanda di annullamento dell'atto impugnato sarebbe comunque infondata, in quanto i manufatti contestati, pacificamente rientranti in area soggetta a vincolo paesaggistico, costituiscono interventi edilizi realizzati sine titulo, per i quali si imponeva, ex art.31 D.p.r. n.380/2001 e 149 D.Lgs.n.167 D.Lgs n.42/04, l'adozione dello strumento repressivo demolitorio, risultando prive di pregio le argomentazioni proposte in sede di ricorso;

Ritenuto peraltro che, in ragione della manifesta improcedibilità del ricorso, stante il difetto di interesse del ricorrente ai sensi di quanto precede, di potere compensare le spese del giudizio, in considerazione della natura sostanzialmente formale della presente decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO